



COMUNICATO UFFICIALE N. 417
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 393/AA al n. 395/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA 14 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 393/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 614 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Andrea CARUSO, e della società A.S.D. ATOMO NETWORKS, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA CARUSO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Caresse Futsal Partinico (ora ASD Atomo Networks), in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021 - 2022 relativi ai calciatori Sig.ri Cutrona Giorgio e Genuardi Lorenzo;

A.S.D. ATOMO NETWORKS, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Andrea CARUSO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CARUSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATOMO NETWORKS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Andrea CARUSO, e di € 150 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ATOMO NETWORKS;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 394/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 833 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Matteo POLITANO e della società S.S.C. NAPOLI S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO POLITANO all'epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società S.S.C. NAPOLI S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in occasione della gara NAPOLI vs MILAN disputata in data 02.04.23 e valida per la 28^a giornata del Campionato Nazionale Serie A Tim della stagione sportiva in corso, tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare quale consistito nell'essersi, al minuto di gioco '34:50' rivolto in segno di sfida verso i sostenitori della squadra avversaria (MILAN) assiepati nel settore ospiti dello stadio "MARADONA" di Napoli che poco prima avevano intonato a gran voce un coro offensivo nei suoi confronti;

S.S.C. NAPOLI S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Matteo POLITANO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società S.S.C. NAPOLI S.p.A. e dal Sig. Matteo POLITANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Matteo POLITANO e di € 4.000,00 (quattromila/00) per la società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 395/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 585 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Salvatore SCIFO, e della società A.S.D. Città di Comiso, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE SCIFO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Città di Comiso, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021 - 2022 relativi ai calciatori Sig.ri Di Giacomo Simone, Balba Daniele, Rimmaudo Gabriel e Dominante Angelo;

A.S.D. CITTÀ DI COMISO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Salvatore SCIFO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore SCIFO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI COMISO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Salvatore SCIFO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI COMISO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina